



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sig.ri Dirigenti del Comune

E, p. c.

Al Sig. Sindaco
c/o Capo di Gabinetto
Al Sig. Direttore Generale
LORO SEDI

Prot. n. 723115 del 08.10.2010

Oggetto: Legge n.136/2010 – tracciabilità flussi finanziari – integrazione circolare interna prot. n. 712544/USG del 05.10.2010.

Con Circolare interna prot. n. 712544/USG del 05.10.2010, si sono tracciate alcune linee interpretative sulla Legge n.136 del 13.08.2010, e segnatamente sugli artt. 3 e 6, che recano, rispettivamente, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari e quella relativa al sistema sanzionatorio da irrogare in caso di inadempimento.

Ad integrazione di quanto segnalato, si rende noto che il Ministero dell'Interno, con la Circolare 9 settembre 2010 n. 13001/118/Gab, indirizzata a tutti i Prefetti, ha chiarito che le disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici si applicano ai soli contratti stipulati a decorrere dal 7 settembre 2010.

Il Ministero ha evidenziato come la soluzione dell'applicazione della nuova disciplina ai soli contratti stipulati dal 7 settembre 2010 sia fondata su valutazioni di carattere sistematico e su profili strettamente connessi al merito della questione.

Quanto al primo aspetto, si sottolinea come il Legislatore, laddove ha inteso applicare le norme ai rapporti negoziali già in essere, lo ha fatto espressamente.

Si veda, in particolare, quanto sancito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della Legge n. 136/10, in materia di banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, dove è prevista l'immediata efficacia delle informative negative "con

riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione”.

In relazione al secondo profilo, invece, si osserva come l'applicazione anche ai contratti in essere (in assenza, peraltro, di un'espressa disposizione in tal senso) si porrebbe *“in violazione delle norme civilistiche in materia di autonomia negoziale”*, dal momento che inciderebbe in modo sostanziale sull'assetto del rapporto contrattuale.

Relativamente all'applicazione in termini operativi di tale nuova disposizione, si rimane comunque in attesa della pubblicazione della Nota dell'Authority sui contratti pubblici, già ampiamente pubblicizzata ma non ancora diramata.

Le SS.LL., pertanto, in relazione alle rispettive competenze, sono invitate a tenere conto delle indicazioni esplicative fornite con la nota prot. n. 712544/USG del 05.10.2010 alla luce della Circolare ministeriale 9 settembre 2010 n. 13001/118/Gab.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)

IL SGRETARIO GENERALE
(Avv. Fabrizio Dall'Acqua)

